



REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO  
PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA  
ED OPERE DI RETE PER LA CONNESSIONE  
SU EX CAVA, NEL COMUNE DI CELLINO ATTANASIO (TE)  
C.da MONTEVERDE BASSO

PROPRIETA'

EVALUE PARCO SOLARE S.r.l.  
C.so Italia 17 -39100 Bolzano (BZ)  
P.iva 03014440202

PROGETTO DEFINITIVO



TAV. N°


14


DENOMINAZIONE:

DOCUMENTAZIONE  
EX CAVA

REDATTO DA:

ARCH. Gaetano Zaini  
ING. Giacomo Detto





Luogo:	64036 Cellino Attanasio, IT
Coordinate Cellino1:	42.6186014°, 13.857538°
Coordinate Cellino2:	42.6159234°, 13.856896°

## Dati impianto

Dimensione del modulo: 1776 x 1052 x 35 mm

Potenza del modulo: 380 Wp

Angolo di montaggio: 15°


Distanza tra le file: 2 m

Numero di moduli: 37.776 unità

N°6 cabine di trasformazione, N°2 cabine di consegna

**Potenza nominale impianto di produzione: 14.354,88kWp**





## STRALCIO PLANIMETRIA CATASTALE

FOGLIO N. 1 scala 1:2000

 TERRENI IN PROPRIETA'

 PARTE INTERESSATA DALLA CAVA ditta ZDP s.a.s. (PROVVEDIMENTO REGIONALE N. DL 3/30 del 12.03.2007) Ha 11.00.00 circa

 PARTE INTERESSATA DALLA CAVA ditta POMPONII (DECRETO REGIONE ABRUZZO N. 1021 DEL 7 SETT. 1989) Ha 4.15.00 circa

 PARTE INTERESSATA DALLA CAVA ditta PRETORE (anno 2002) Ha 1.65.62 circa



# DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate; La ditta **2 DP S.A.S.** nel prosieguo semplicemente Ditta, con sede legale in C/da De contro, 132 Teramo, è autorizzata apertura della cava di ghiaia sita in località "Monteverde Basso" del Comune di Cellino Attanasio (TE) individuata in Catasto al Foglio di mappa n°1 particelle nn°5 (parte) e 93 (parte), alle seguenti norme e condizioni:

## Art. 1

La ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n.204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento.

## Art. 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti ai vertici dell'area assegnata.

## Art. 3

L'autorizzazione è valida per anni 4 (quattro), dalla data di notifica del presente provvedimento e l'attività estrattiva deve essere intrapresa entro novanta giorni dalla predetta data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino ad ulteriori novanta giorni di proroga. La denuncia di inizio lavori completa di idonea documentazione, attestante l'avvenuto rispetto dell'art.4 del D.L.gs. n.624/1996, deve essere presentata, ai sensi dell'art.28 del D.P.R. 128/1959, al Servizio Attività Estrattive e Minerarie. Qualora, entro i termini suddetti, non pervenga al predetto Servizio la denuncia di esercizio, il presente provvedimento si intende decaduto.

## Art. 4

Il deposito cauzionale per un importo nella misura di Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) è stato effettuato con polizza fidejussoria N.1720604 emessa in data 26.02.07 dalla "Coface Assicurazioni S.p.A." con sede legale in Milano.

## Art. 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l'avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria.

## Art. 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:

1. la ditta deve installare, prima dell'inizio dei lavori di coltivazione n°2 piezometri, uno in prossimità del fiume "Vomano" e l'altro sul lato opposto, alla presenza di un rappresentante dell'Organo di Vigilanza. La ditta deve inoltre presentare una planimetria dettagliata su base Catastale con i termini lapidei di delimitazione dell'intera area di ogni singolo Lotto e percorrenza dei mezzi di trasporto fino alla strada principale, evidenziando l'area da stralciare ricadente all'interno della zona di cui all'art.5 del PTP Provinciale di Teramo;
2. l'area sottoposta ad attività estrattiva deve essere adeguatamente segnalata mediante apposizione di recinto e appositi avvisi, nonché idonea chiusura delle vie di accesso e la posa in opera del cartello indicatore contenente tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione della stessa;
3. la coltivazione del Lotto successivo può essere intrapresa dopo il collaudo, da parte dell'Ufficio cave, del risanamento ambientale del precedente;
4. la distanza legale dai sostegni della linea elettrica deve essere rispettata, salvo deroga;
5. le condizioni imposte dagli Enti gestori con nota N°3345/06 del Consorzio di Bonifica Nord, nota in data 18.06.06 della S.G.I., che si allega al provvedimento, devono essere rispettate;



- la profondità di scavo deve salvaguardare comunque l'altezza di 2,00 mt dalla falda acquifera;  
il materiale terroso proveniente dal preventivo scotimento dell'area sottoposta ad attività estrattiva deve essere integralmente accumulato all'interno della stessa area;  
il risanamento ambientale dell'area deve essere eseguito utilizzando materiale idoneo raccordando la superficie di cava con i terreni circostanti e ripristinando la coltivazione agronomica del fondo in modo da evitare impaludamenti;  
i fanghi di lavaggio, possono essere utilizzati, previa presentazione dei relativi test di cessione;  
prima dell'utilizzo dei fanghi di lavaggio devono essere presentati i relativi test di cessione;  
il ritombamento dello scavo deve avvenire conformemente a quanto stabilito dal Decreto L.vo N° 152/2006 e deve assicurare una permeabilità simile a quella preesistente.

#### Art. 7

La ditta ha l'obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva.

#### Art. 8

La quantità media estraibile annualmente è di mc. 76.525 e complessivamente di mc. 306.100 per l'intera durata dell'attività.

#### Art. 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d'Ufficio, mediante l'utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di Legge:  
a) n.1 escavatori; b)n.1 ruspa; c)vari autocarri.

#### Art. 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l'escavazione, la ditta deve rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile del Procedimento, allegato "E" art.6 L.R.67/1987.

#### Art. 11

Il presente Provvedimento deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla legge.



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Ing. Ezio Faieta



ETERMINAZIONE N.DI3/ 30

DEL 12 MAR. 2007

REZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE  
 ERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE E MINERARIE  
 FFICIO CAVE E TORBIERE

OGGETTO: Cava di ghiaia in località "Monteverde Basso" del Comune di Cellino A. (TE)  
 Ditta: 2 DP s.a.s. (TE).  
Autorizzazione apertura cava.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

TA l'istanza in data 17.07.06 della ditta 2 DP S.A.S., con sede legale in C/da De Contro, 132 Teramo, tendente ad ottenere l'autorizzazione all'apertura della cava di ghiaia sita in località "Monteverde Basso" del Comune di Cellino Attanasio (TE) distinta in Catasto al Foglio di mappa n°1 particelle nn° 5-93;

TA la Legge Regionale del 26.07.1983 n.54 e successive modificazioni ed integrazioni sulla disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo;

SIDERATO nella zona oggetto di scavo sussistono i vincoli idrogeologico e paesaggistico;

NTITO ai sensi dell'art.4 della L.R. N°67/87 ed art.2, secondo comma L.R.n°8/95, l'Ispettorato Rip.le delle Foreste di Teramo, che ha espresso il proprio parere favorevole in seno alla Conferenza del 02.02.07;

TO il Nulla Osta Prot. N° 7018/06 in data 26.01.07 della Direzione Territorio Urbanistica Beni Ambientali in ordine alla compatibilità con il Vincolo Paesaggistico e con il Piano Paesistico Regionale;

SO ATTO del parere favorevole espresso ai sensi del D.P.R. 12/04/1996, dal Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale con Giudizio n°.824 del 19.12.06 contenuto nella nota n°.814506/06 in data 11.01.07 della Direzione Territorio Urbanistica Beni Ambientali;

SIDERATO che l'istanza è stata esaminata con esito favorevole dalla Conferenza dei Servizi per le Cave nella riunione del 02.02.07, come risulta dal verbale conclusivo, in atti depositati presso gli Uffici del Servizio Attività Estrattive e Minerarie;

SO ATTO della Convenzione stipulata in data 28.02.07, ai sensi dell'art.13bis della L.R. n.54/1983, tra la ditta 2 DP s.a.s. ed il Comune di Cellino Attanasio (TE);

TESO che ricorre l'ipotesi di cui alla lett.c dell'art.5 della L.R.67/1987 per quanto riguarda la competenza per l'emanazione del provvedimento da parte della Regione Abruzzo;

*Il Presidente  
della Giunta Regionale d' Abruzzo*

DECRETO N. 1021

V I S T A La Legge Regionale del 26.07.1983 n.54 e successive modificazioni ed integrazioni;

V I S T A l'istanza in data 03.05.1989 della Ditta I.M.I.V. s.a.s. di Pomponi Pietro, con sede legale in Teramo-F.ne Poggio S.Vittorino, tendente ad ottenere l'autorizzazione alla coltivazione di una cava di ghiaia sita in località Monteverde Basso del Comune di Cellino Attanasio (Te) individuata in Catasto al foglio 1 particelle n.93 100;

SENTITO il Comitato Tecnico Regionale per le Cave nella seduta n.108 del 12.07.1989 a norma dell'art.5 della L.R.54/83 e successive modificazioni ed integrazioni, il cui verbale n.112 del 12.07.1989 viene allegato al presente provvedimento;

CONSIDERATO che la zona, è libera da qualsiasi vincolo;

C H E ricorrendo l'ipotesi di cui alla lett;c dell'art.5 della L.R. 67/87, la competenza per la emanazione del provvedimento è del Presidente della Giunta Regionale;

D E C R E T A

La Ditta I.M.I.V. s.a.s. di Pomponi Pietro con sede legale in Teramo F.ne Poggio S.Vittorino è autorizzata alla coltivazione della cava di ghiaia sita in località Monteverde Basso del Comune di Cellino Attanasio (Pe) individuata in catasto al foglio 1 particelle nn.93-100-alle seguenti norme e condizioni;

- Art. 1 -

Obbligo dell'osservanza delle norme contenute nel disciplinare, approvato con delibera della Giunta Regionale n.204 del 23.01.85, e dell'osservanza delle modalità indicate nei disegni approvati dal Comitato timbrati e firmati dal Segretario.  
In caso di eventuale discordanza tra il disciplinare ed i disegni prevalgono questi ultimi.

- Art. 2 -

La zona interessata dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell'area autorizzata;

- Art. 3 -

L'autorizzazione sarà valida per anni 5 (cinque) dalla data di notifica dell'atto autorizzativo.

- Art. 4 -

L'obbligo del risanamento ambientale al termine dell'attività estrattiva dovrà essere garantito da deposito cauzionale o da certificato di fidejussione bancaria o di Istituto Assicurativo per un importo nella misura di f. 80.000.000 (ottantamiloni)-

La predetta garanzia dovrà essere costituita entro trenta giorni dalla notifica del decreto, a pena di decadenza

- Art. 5 -

La Ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale proposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richiesti;

- Art. 6 -

Deve altresì attenersi alle disposizioni di legge ed alle seguenti prescrizioni:

- 1) è stralciato il primo lotto, unico ad essere assoggettato al vincolo paesaggistico in base all'art. 1 della legge n.431 del 08.08.1985;
- 2) la coltivazione procederà per lotti con ripristino del precedente prima di passare al successivo;
- 3) la profondità massima di scavo non dovrà superare mt. 5,00 e comunque dovrà risultare a mt. 2,00 al di sopra del livello massimo di falda;
- 4) dovrà essere osservata una distanza minima di mt. 5,00 dalle basi di sostegno delle linee elettriche.

- Art. 7 -

La Ditta ha l'obbligo di fornire periodicamente e comunque quando l'Unità Operativa per le Attività Estrattive lo riterrà necessario, i dati statistici relativi alla propria attività.

- Art. 8 -

La quantità media estraibile annualmente sarà di mc. 47.400 e complessivamente di mc. 237.000 per l'intera durata dell'attività



- Art. 9 -

La Ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione come dai disegni allegati mediante l'utilizzo dei seguenti mezzi meccanici:

- a) n.1 escavatore;
- b) n.1 ruspa
- c) vari autocarri;

- Art. 10 -

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l'escavazione, il titolare è tenuto a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Segretario del Comitato.

- Art. 11 -


Il presente Decreto dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

L'AQUILA 7 SET. 1989

IL Presidente

- Prof. Emilio Mattucci -

P: IL PRESIDENTE assente  
IL VICE PRESIDENTE  
(Ugo Giannunzio)



Io sottoscritto Carlo M. De  
oggi 25.8.89 ho notificato il presente decreto al  
sig. Benedetto  
qualificatosi per Ap. o. c. R. o. c.  
consegnandone copia nelle sue mani.

firma per ricevuta

il funzionario notificatore

Carlo M. De

[Signature]



Settore Affari della Presidenza  
SERVIZIO GABINETTO  
Ufficio Atti Formali e Rapporti Interni  
Per copia conforme all'atto finale  
conservato agli atti composti da  
n. 2 fogli e n. 2  
facciate.

L'Aquila, li

11 SET. 1989

IL RESPONSABILE  
(Dr. Nicola Molino)

[Signature]

Prot 6051/6646

Commissione di Controllo sull'Amministrazione della Regione Abruzzi  
L'AQUILA

Al Sig. Presidente GIUNTA REGIONALE

L'AQUILA

Ai fini della esecutività, la Commissione di Controllo  
sulla Amministrazione Regionale Abruzzese, nella  
seduta del 28 SET. 1989, ha preso in esame il  
presente decreto senza riscontrare vizi di legittimità.  
L'Aquila, 28 SET. 1989

IL SEGRETARIO

V. A. Terminiello  
[Signature]



Settore Affari della Presidenza  
SERVIZIO GABINETTO  
Ufficio Atti Formali e Rapporti Interni  
È copia conforme all'atto reso  
esecutivo dalla Commissione di  
Controllo composto da n. 3  
fogli e n. 4 facciate e  
conservato agli atti  
L'Aquila, li 05 OTT. 1989

IL RESPONSABILE  
(Dr. Nicola Molino)

[Signature]







GIUNTA REGIONALE

**DETERMINAZIONE n. 89**

**del 1 MARZO 2021**

DIREZIONE **TERRITORIO - AMBIENTE**  
SERVIZIO **POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO**  
UFFICIO **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

**Oggetto:** Cava di Ghiaia sita in località "Monteverde Basso" Comune di CELLINO ATTANASIO (TE).  
Provvedimenti autorizzativi: Decreto Regionale n.1021 del 07/09/1989 e Determinazione Regionale n. DI3/30 del 12/03/2007

**CONCLUSIONE DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA e RISPRISTINO AMBIENTALE**

### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**RICHIAMATE** l'Autorizzazione alla coltivazione e ripristino dell'area di cava di cui all'oggetto, rilasciata alla Ditta IMIV Sas con Decreto Regionale n.1021 del 07/09/1989 e la successiva Determinazione Dirigenziale Regionale n. DI3/30 del 12/03/2007 rilasciata alla Ditta 2DP Srl, che ha interessato un'area distinta in catasto terreni al Foglio di mappa n. 1, Particelle 5, 93 e 100;

**CONSIDERATO** che:

- i lavori di ripristino dell'area di cava sono stati effettuati dalla Ditta 2DP Srl senza aver dimostrato la necessaria corrispondenza con il progetto di ripristino ambientale;
- in data 10/01/2013, viene acquisita la nota con la quale la Compagnia di assicurazione Co.Fa.Ce. S.p.A. ha comunicato che la polizza fidejussoria n.1720604 n. 12/365, a garanzia dei lavori di ripristino ambientale, è scaduta in data 26/02/2012;
- il Servizio competente ha successivamente preso atto dello scioglimento della Ditta 2DP S.r.l. in data 10/10/2012 e successiva cancellazione dalla CCIAA;
- il contratto di utilizzazione, stipulato con i proprietari dei terreni interessati dalla coltivazione della cava in oggetto (attuali proprietari: Tacconelli Domenico Pio, Tacconelli Patrizio e Ferretti Carmela), è scaduto;

**VISTA** l'istanza di svincolo, per fine lavori di coltivazione della cava, trasmessa in data 05/10/2020 dalla Società ENVALUE PARCO SOLARE Srl che ha acquisito la disponibilità giuridica dell'area di cava, stipulando con i relativi proprietari un contratto preliminare di compravendita;

**CONSIDERATO** che, a seguito di richieste di chiarimento del competente Servizio regionale DPC025, i proprietari dei terreni interessati dalla attività estrattiva in oggetto, con comunicazione inviata in data 12/11/2020 all'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio:

- hanno firmato una liberatoria in merito ad una diffida del 2013, con la quale si avanzava un risarcimento danni per un presunto difforme completamento dei lavori di ripristino dell'area di cava;
- confermano, pertanto, il regolare completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale, con riferimento alle richiamate autorizzazioni regionali;
- ribadiscono la richiesta dalla Società ENVALUE PARCO SOLARE Srl, di rilascio dell'attestazione di fine lavori;
- dichiarano di non avere nulla a che pretendere nei confronti dello scrivente Servizio, essendo stato soddisfatto l'interesse al ripristino del terreno di cava;

**DATO ATTO** della nota del competente Servizio, Prot. n. 437373 del 07/12/2020, con la quale:



- vengono richieste, ai proprietari dei terreni, per il tramite della Società ENVALUE PARCO SOLARE Srl, opportune indagini di qualità ambientale finalizzate allo svincolo dell'intera area di cava, da concordare preventivamente con ARTA Abruzzo – Distretto di Teramo;
- vengono informati il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Cellino e il Gruppo Carabinieri Forestale di Teramo;

**PRESO ATTO** della nota del 26/01/2021 trasmessa dalla Società ENVALUE PARCO SOLARE Srl dalla quale si evince che, a seguito di indagini effettuate previo accordo sul programma d'indagini con ARTA Abruzzo - Distretto di Teramo:

- l'area interessata da attività estrattiva, dal punto di vista geologico e geomorfologico, non è gravata da particolari limitazioni o fattori negativi;
- le analisi chimiche sui campioni di terreno prelevati risultano conformi alla Parte IV -Titolo V - Allegato 5- tab.1, colonna A del D.Lgs 152/2006 s.m.i.;

**RICHIAMATA** la visita ispettiva condotta dal Servizio competente in data 23/02/2021, unitamente al tecnico incaricato della Società ENVALUE PARCO SOLARE Srl, nel corso della quale è stato appurato che i lavori di ripristino sono stati completati in conformità alle autorizzazioni rilasciate e che ricorrono le condizioni per poter considerare regolarmente conclusi i lavori di coltivazione e ripristino della cava in oggetto;

**EVIDENZIATO**, infine, che alla data odierna, le particelle interessate alla coltivazione di cava hanno subito un frazionamento catastale così come di seguito elencate:

Foglio n.1, Particella **100** (invariata): Particella 5, (oggi **587-588-589**), Particella 93, (oggi **590 e 591**), così come confermato dalle visure catastali acquisite;

**VISTA** la L.R. n. 54/1983 s.m.i., con particolare riferimento all'Art. 29 "Risanamento ambientale";

**RITENUTO** di poter esprimere parere favorevole sulla legittimità del presente atto,

### **DETERMINA**

Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:

- 1) di considerare **conclusa** l'attività di coltivazione della cava sita in località "Monteverde Basso" del Comune censuario di Cellino Attanasio (TE), autorizzata con Decreto Regionale n. 1021 del 07/09/1989 e successivamente con Determinazione Regionale n. DI3/30 del 12/03/2007, avendo verificato che il ripristino ambientale è stato effettuato conformemente a quanto indicato negli atti progettuali a corredo dei provvedimenti autorizzativi citati ed in maniera specifica rispetto ai terreni distinti in Catasto **al Foglio n.1, Particella 100 (invariata), Particella 5, (oggi 587-588-589) e Particella 93, (oggi 590 e 591)**;
- 2) di pubblicare il presente provvedimento - per estratto - sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 3) di trasmettere il presente provvedimento, per quanto di competenza, ai proprietari dei terreni interessati, al Comune di Cellino Attanasio (TE) e al Gruppo Carabinieri Forestale – Teramo;

L'Estensore  
Geom. Raffaele Colantoni  
f.to elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio  
Dott. Giovanni Cantone  
f.to elettronicamente

**II DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
*Ing. Salvatore Corroppo*  
FIRMATO DIGITALMENTE

*Avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n.1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n.1199/1971).*







GIUNTA REGIONALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE**  
**SERVIZIO POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO**  
**RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO - DPC025**  
[dpc025@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc025@pec.regione.abruzzo.it)

**Prot. n. 0080693/21**

(da citare sempre nella risposta)

**Pescara, 2 marzo 2021**

Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico del  
Comune di Cellino Attanasio (TE)  
[postacert@pec.comunecellinoattanasio.gov.it](mailto:postacert@pec.comunecellinoattanasio.gov.it)

Al Gruppo Carabinieri Forestale - Teramo  
[fte42605@pec.carabinieri.it](mailto:fte42605@pec.carabinieri.it)

Ai proprietari dei terreni interessati, per il tramite  
della Ditta Envalue Parco Solare Srl  
Corso Italia, 27 Bolzano (BZ)  
[envalue.parco.solare@legalmail.it](mailto:envalue.parco.solare@legalmail.it)

Oggetto: Cava di Ghiaia sita in località "Monteverde Basso" Comune di CELLINO ATTANASIO (TE).  
Provvedimenti autorizzativi: Decreto Regionale n.1021 del 07/09/1989 e Determinazione  
Regionale n. DI3/30 del 12/03/2007  
**CONCLUSIONE DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA e RIPRISTINO AMBIENTALE**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, la Determinazione Regionale **n. DPC025/89 del 01/03/2021**, relativa alla **conclusione dell'attività estrattiva con accertamento del ripristino ambientale** dell'area di cava in oggetto.

Si comunica che il Responsabile dell'istruttoria tecnica è il Geom. Raffaele Colantoni  
(tel. 085.7672117).

Distinti Saluti

Geom. Raffaele Colantoni  
f.to elettronicamente

**Il Responsabile dell'Ufficio**  
Dott. Giovanni Cantone